





Con nostra precedente Circolare di ieri (n. 84) è stato illustrato il contenuto del DPCM 3 Novembre 2020 (**per comodità di consultazione qui riallegato sub 1**) che rinviava, in base agli artt. 2 e 3 del DPCM stesso a Ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni per disciplinare la applicazione delle disposizioni ivi contenute in base allo stato di gravità dei contagi nelle rispettive zone (Scenario 3 o Scenario 4).

Il ministero della salute ha emanato la sua Ordinanza (**qui allegata sub 2**) datandola 4 Novembre 2020 e fissando la sua entrata in vigore da domani 6 Novembre 2020 compreso e per un periodo di quindici giorni, identificando le Regioni da Scenario 3 e quelle da Scenario 4

In modo totalmente non conforme sia al DPCM che all'Ordinanza del Ministero della Salute nella sua conferenza stampa di ieri sera il Presidente del Consiglio Conte ha riutilizzato, forse per praticità, la identificazione degli adempimenti connessi al DPCM ad ogni territorio regionale utilizzando i colori che sono stati recepiti anche nella infografica del Ministero della Salute (**qui allegata sub 3**).



In pratica **l'Ordinanza del Ministro della Salute** ha diviso l'Italia in 3 zone, e per comodità di consultazione e sinteticamente nello specifico (utilizzando anche la suddivisione in colori annunciata dal Presidente Conte):

**AREE (REGIONI) GIALLE** - applicano le disposizioni generali valide per tutto il territorio nazionale di cui all'art. 1 del DPCM 03 Novembre 2020.

In area gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)

quindi, in sintesi, in tali Regioni è

vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute e vengono previste inoltre:

Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.



Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22.

Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

### **AREE (REGIONI) ARANCIONI applicano le disposizioni riservate all'art. 2 del DPCM 03 Novembre 2020 (Scenario contagi 3).**

In area arancione (**Puglia e Sicilia**) in sintesi

è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità con raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7.

L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre. Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

### **AREE (REGIONI) ROSSE applicano le disposizioni riservate all'art. 3 del DPCM 03 Novembre 2020 (Scenario contagi 4).**

In area rossa (**Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta**) in sintesi

è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.

Sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità (vedi allegato 23 sottostante).

Chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.

Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media.

L'attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;



sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all'aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;

è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale

### Allegato 23

#### Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Si ricorda infine che SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE è previsto che:

Viene **confermata la sospensione** delle seguenti attività:

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;



- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
- sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

**Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto** che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la **mascherina** nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (*come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani*) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.**

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani